GIA' FISSATA al 22-4-2020

AL COA
AL PM

N. 42750/11 R.G.N.R.
N. 13365/12 R.G. Dib.

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Quinta Sezione Penale

Decreto di rinvio di ufficio del processo per emergenza epidemiologica da COVID-19
(Art. 83 D.L. 17/3/2020, n. 18 e art. 36 D.L. 8/4/2020, n. 23)

Il Giudice Monocratico, dott. Dario Gallo
- letti gli atti del processo penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di **PERSICO Maria**, nata a Napoli il 18.2.1966, res.te in San Giorgio a Cremano (NA), via Pagliara n. 41, elett.te dom.ta *ex* art. 161 c.p.p. in Napoli alla via Gulliver n. 5 presso Persico Bruno, libera, difesa di fiducia dall'avv. Enrico Di Finizio del foro di Napoli, per i reati di cui agli artt. **612 *bis* c.p.** e **582, 585, 576, 61 n. 2, c.p.** in cui è parte civile costituita **MINUTOLO Silvana**, nata a Napoli il 12.9.1959, res.te in San Giorgio a Cremano (NA), via Botteghelle n. 86, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Cappiello del foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli, via Toledo n. 4, fissato per l'udienza del **22 aprile 2020**;
- rilevato che l'art. 83, co. 1°, del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, co. 1°, del decreto-legge 8/4/2020, n. 23, ha disposto, con le sole eccezioni indicate dal co. 3° dell'art. 83 e dal co. 2° dell'art. 36, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal **9 marzo 2020** all'**11 maggio 2020** a data successiva all'**11 maggio 2020**;
- rilevato che, nel presente processo, non ricorre alcuna delle eccezioni previste dal co. 3° dell'art. 83 e dal co. 2° dell'art. 36 e che il contraddittorio è regolarmente instaurato;
- rilevato che il co. 14° dell'art. 83 prevede che i provvedimenti di rinvio delle udienze adottati per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano notificati agli imputati e alle altre parti "*mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio*";
- rilevato che il corso della prescrizione è sospeso dal **9 marzo 2020** all'**11 maggio 2020** (cfr. co. 4° dell'art. 83);

P.Q.M.

a) rinvia di ufficio il processo all'udienza del **13 luglio 2021** con il medesimo programma istruttorio previsto per l'udienza di fatto non celebrata;
b) dichiara sospeso il corso della prescrizione dal **9 marzo 2020** all'**11 maggio 2020**;
c) dispone che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte civile, almeno sette giorni prima della nuova udienza;

d) dispone che la notifica all'imputato e alla parte civile sia eseguita mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia;
e) dispone che la notifica al difensore dell'imputato sia eseguita, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata.
Napoli, 17 aprile 2020

Il Giudice
(dott. Dario Gallo)

Ass. Giudiziario
Viola Esposito